




**SISTEMA
CASSE EDILI
PROVINCIALI
DELLA
REGIONE TOSCANA**

**LAVORI PUBBLICI E PRIVATI:
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE
CASSE EDILI PROVINCIALI DELLA REGIONE TOSCANA
AD USO DELLE
AMMINISTRAZIONI/STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE**



Aggiornamento al Settembre 2007

Legge 23 febbraio 2006, n. 51

Conversione del c.d. “decreto milleproroghe”

Art. 39-septies (Validità del documento unico di regolarità contributiva)

1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.

D.Lgs. n. 163/2006

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture

Articolo 38

(Requisiti di ordine generale)
(art. 45, direttiva 2004/18;
art. 75, d.P.R. n. 554/1999;
art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

...omissis...

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; **resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.** In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14

novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Articolo 252 (Norme di coordinamento e di copertura finanziaria)

5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge finanziaria 2007

Art. 1, 1176

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostantive al rilascio del documento medesimo. **In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.**

Legge regionale 13 luglio 2007 n.38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro

ARTICOLO 17
Verifica della regolarità contributiva
ed assicurativa

1. La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell'offerta.

2. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

3. La stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della verifica di cui al comma 1.

4. Negli appalti di lavori, la Regione, al fine di garantire che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori, stipula accordi con le casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi e gli enti previdenziali e assicurativi.

D.Lgs. 113/2007

**Disposizioni correttive del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163**

Art. 3, c.1 lett. h) : all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) ...omissis...
- 2) al comma 6, il terzo periodo è sostitui-

to dal seguente: "ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.";

- 3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa la cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

**Ministero del Lavoro
e della previdenza Sociale**

**Risposta ad interpellato n. 24
del 3 settembre 2007**

Sono assoggettate alla normativa sul DURC e all'obbligo di iscrizione alle Casse Edili le imprese aventi sede in uno Stato extracomunitario e operanti in Italia; per quelle comunitarie tale obbligo non sussiste, a condizione che esse abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di natura contrattuale, gli adempimenti che garantiscano gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in Italia.